

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 961 DEL 08/08/2014

OGGETTO: Approvazione bozza Convenzione ai sensi dell'art. 11 Legge 12 marzo 1999, n. 68.

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 08/08/2014	Al 23/08/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

PREMESSO che la legge 12 marzo 1999, n. 68 ha come finalità la promozione dell'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato (art. 1, comma 1);

che per collocamento mirato deve intendersi quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone disabili nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto più idoneo, attraverso l'analisi dei posti di lavoro, delle forme di sostegno, delle azioni positive, delle soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti ed i rapporti interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione (art. 2);

che l'art. 3 prevede in capo ai datori pubblici e privati l'obbligo ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 in misura percentuale variabile a seconda dei lavoratori occupati e nel caso dell'Azienda pari al 7%;

che gli Uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui all'art. 11, comma 1;

che l'art. 7 commi 1 e 2, secondo cui " ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di Convenzioni ai sensi dell'art. 11 "

che nelle Convenzioni devono essere stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare (art 11, comma 2) e che le suddette modalità comprendono la facoltà di scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento finalizzati all'inserimento a tempo indeterminato, l'assunzione con contratto di lavoro a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo (art 11, comma 2);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 " Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e alle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi "e, in particolare gli artt. 29, 30, 31 e 32 costituenti il Capo IV, titolato " Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici. Requisiti e modalità ";

VISTO Il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche "e, in particolare, l'art. 35, rubricato " Reclutamento del Personale ", e l'art. 39, rubricato " Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di Handicap;

DATO ATTO che in applicazione ai criteri di computo delle quote di riserva dei posti da destinare obbligatoriamente ai soggetti disabili, come da Prospetto Informativo Disabili anno 2014, compilato ai sensi della Legge di che trattasi, L'azienda è tenuta ad avere alle proprie dipendenze n. 74 lavoratori disabili e che al momento presenta una copertura di n. 45 unità;

RITENUTO opportuno avvalersi, ai fini dell'adempimento di cui all'art. 3 della normativa in argomento, dello strumento della Convenzione, che consente di pianificare e graduare, determinando tempi e modalità di assunzione, l'inserimento dei lavoratori "protetti", secondo lo schema all'uopo predisposto, allegato sub A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che dovrà essere stipulata tra l'Azienda e la ex Provincia Olbia Tempio;

VISTI: il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
la Legge 12 marzo 1999, n. 68
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
il D.L. n. 101/2013 convertito in L. n. 125/213;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- Di approvare lo schema di Convenzione, allegato sub A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ai fini dell'adempimento di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999 e finalizzata a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili.
- Di dare atto che la suddetta Convenzione verrà stipulata tra l'Azienda e la Provincia Olbia Tempio a seguito della sottoscrizione delle parti;
- Di demandare al Servizio Amministrazione del Personale i successivi adempimenti di competenza

**Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Antonio Fadda**

Struttura proponente
Servizio Amm.ne del Personale
Il Direttore Dott.ssa Giovanna Puzzi
Il Dirigente Amm.vo
Dott.ssa Maria Maddalena Tondini